

LEGGE 24 maggio 2023, n. 60

Norme in materia di procedibilita' d'ufficio e di arresto in flagranza. (23G00067)

(GU n.127 del 1-6-2023)

Vigente al: 16-6-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale)

1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale(1), dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:

«Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».

2. All'articolo 416-bis.1 del codice penale, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:

«Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».

Art. 2

Modifica all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159(2), dopo la parola: «575,» e' inserita la seguente: «582,».

Art. 3

Modifiche al codice di procedura penale
in materia di arresto in flagranza

1. Il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale (3) e' sostituito dal seguente:

«3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non e' contestualmente proposta, quando la persona offesa non e' prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' eseguito anche in mancanza della querela che puo' ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non e' proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciare o rimette la querela proposta, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.

Quando la persona offesa e' presente o e' rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela puo' essere proposta anche con

dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessita' di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis».

2. All'articolo 381, comma 3, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nel luogo» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la necessita' di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis».

3. All'articolo 449, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto e' convalidato, quando manca la querela e questa puo' ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione e' revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».

4. All'articolo 558, comma 6, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto e' convalidato, quando manca la querela e questa puo' ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione e' revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 maggio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio

I LAVORI PARLAMENTARI

Camera dei deputati (atto n. 831):

Presentato dal Ministro della giustizia Carlo Nordio (Governo Meloni-I) il 27 gennaio 2023.

Assegnato alla II commissione (giustizia), in sede referente, il 31 gennaio 2023, con i pareri delle commissioni I (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni) e V (bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla II commissione (giustizia), in sede referente, il 15 e il 28 febbraio 2023; il 7 e l'8 marzo 2023.

Esaminato in aula il 13 marzo 2023 e approvato il 14 marzo 2023.
Senato della Repubblica (atto n. 592):

Assegnato alla 2^a commissione (giustizia), in sede redigente, il 21 marzo 2023, con i pareri delle Commissioni 1^a (affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5^a (programmazione economica, bilancio).

Nuovamente assegnato alla 2^a commissione (giustizia), in sede referente, il 14 aprile 2023, con i pareri delle Commissioni 1^a (affari costituzionali, affari della presidenza del consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5^a (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 2^a commissione (Giustizia), in sede redigente, il 4, il 5 e il 12 aprile 2023.

Nuovamente esaminato dalla 2^a commissione (giustizia), in sede referente, il 19 e il 20 aprile 2023; il 2 maggio 2023.

Esaminato in aula il 16 maggio 2023 e approvato definitivamente il 17 maggio 2023.